

STATUTO

PAIDEIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA SANTA
CATERINA D'ALESSANDRIA 10

Numero REA: RC - 214683

Codice fiscale: 92039500803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2023 - Statuto completo	2
--	---



LETIZIA GIOVINE
- NOTAIO -

Via Belvedere, 1 - 89016
Rizziconi (RC)
Tel. +39 0966.54212
lgiovine@notariato.it
www.studionotarilegiovine.it

Allegato "C" al Repertorio N. 3.023 Raccolta N. 1.906

STATUTO SOCIALE

PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ente del Terzo Settore

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione-Sede

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "PAIDEIA Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - Ente del Terzo Settore", in breve, "PAIDEIA Soc. Coop. Sociale a r.l. - ETS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Reggio di Calabria.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci, la società esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla loro attività; in particolare, ai sensi dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 la società ha come oggetto sociale el seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001 e ss. modifiche e/o integrazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4.

Articolo 5 - ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, si impegna:

- ad accreditarsi presso i Dipartimenti competenti nel settore di riferimento delle Regioni, ovvero Province e Città Metropolitane, per essere riconosciuta quale Ente di Formazione Professionale, in sintonia con le vigenti normative, al fine di realizzare le attività di Formazione Superiore, continua e d'istruzione-formazione per minori;
- ad accreditarsi presso i Dipartimenti competenti nei settori di riferimento previsti dall'art. 2 lettere b) e c) del D.lgs. del 03.07.2017, n.112;
- ad Iscrivere presso l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali territorialmente competente.

La stessa pertanto, svolgerà le seguenti attività:

- Realizzazione di corsi di formazione professionale con il rilascio della relativa qualifica professionale ai sensi della L. 845/1978, art.14 e ss. modifiche e/o integrazioni;
- promozione, attuazione ed organizzazione di ricerche, studi, convegni ed attività di progettazione didattica;

- promozione, attuazione ed organizzazione di attività culturali, didattiche e formative per: persone portatrici di handicap fisici (anche temporanei), intellettivi, psichici e sensoriali; detenuti, ex detenuti, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà, soggetti della micro-criminalità; cittadini extra-comunitari, nonché nomadi; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; sieropositivi; persone appartenenti a minoranze etniche; alcolisti ed ex alcolisti; persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (soggetti appartenenti a famiglie disgregate e a basso reddito); soggetti residenti in aree ad alto rischio sociale; soggetti portatori di disagio psichico e invalidità privi di riconoscimento formale; soggetti senza fissa dimora e che vivono esperienza di strada; donne in difficoltà a basso reddito e con titolo di studio debole; donne e minori vittime della tratta, della violenza e della prostituzione coatta; soggetti privi di sostegno familiare; soggetti farmaco-dipendenti o portatori di nuove forme di dipendenza; soggetti in stati di indigenza; minori a rischio e minori di area penale; minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, vittime di racket, rifugiati; personale che opera nei servizi sociali (inclusendo gli appartenenti alle Associazioni di volontariato e gli operatori delle cooperative sociali); operatori degli Enti ausiliari per le tossicodipendenze; operatori che svolgono attività di educazione socio- sanitaria, di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di assistenza alla base della persona; formatori, operatori scolastici, datori di lavoro, parti sociali; ONG e raggruppamenti locali;

- la gestione di scuole di ogni ordine e grado;

- centri per promuovere e servire attività scolastica, parascolastica, extrascolastica ed interscolastica; scuole per assistenti sociali, centri sociali e culturali, ricreativi e sportivi, consultori familiari, medico-psicopedagogici; corsi di orientamento scolastico e sociale; corsi radiotelevisivi e, comunque, tutti i corsi previsti e riconosciuti dal MIUR, o dalla Pubblica Amministrazione competente, ovvero dagli enti certificatori autorizzati ed accreditati;

- l'assistenza agli studenti nell'attività socio-culturale, istituendo con la prevalente collaborazione dei medesimi una biblioteca in continuo accrescimento; la gestione di biblioteche di centri pubblici e privati;

- la programmazione, la documentazione ed i servizi sulle tematiche riguardanti il sistema formativo scolastico e professionale per contribuire al loro migliore funzionamento;

- servizi ed iniziative nel settore dell'educazione degli insegnanti, con particolare riguardo allo sviluppo della sperimentazione e della ricerca educativa ed alla gestione democratica della scuola, ed alla formazione degli animatori delle iniziative culturali di base;

- la promozione di attività di prevenzione sanitaria, sensi-

bilizzazione ed educazione alla salute ed al benessere della persona umana, secondo il paradigma biopsicosociale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

- attività informative, formative, educative, connesse al mantenimento ed allo sviluppo della salute e del benessere delle persone nel proprio ambiente di vita e nel lavoro;

- creazione di un dialogo con i mezzi di comunicazione di massa (giornali, TV locali, Internet, ecc.);

- promozione, occasionalmente, di raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni, o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- attività ludico-didattiche rivolte ai ragazzi delle scuole per la conoscenza del sistema alimentare: ideazione di percorsi, sui nuovi metodi di ricerca scientifica e tecnologica;

- partecipazione a bandi di concorso Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali nei settori competenti;

- creazione di laboratori didattici, scientifici, linguistici, informatici, ambientali; creazione di centri di eccellenza;

- attività di formazione ed altre connesse all'istruzione ed alla cultura delle popolazioni sofferenti per guerre o disastri;

- attività formative e di valutazione finalizzate al rilascio delle certificazioni previste da enti certificatori, legalmente riconosciuti, informatici, linguistici, o da altri organismi simili;

- corsi liberi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, abilitazione e di base;

- attività di formazione e di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente della Scuola, anche mediante l'uso delle NITs - New Information Technologies, specie di quelle che consentono la formazione e l'aggiornamento a distanza;

- l'attività di istruzione, anche in ambiente scolastico, e di formazione extrascolastica della persona, specie nell'ottica della formazione continua (Lifelong Learning);

- organizzazione di viaggi e soggiorni di istruzione;

- corsi di lingua italiana per stranieri

- stampa e diffusione di materiale didattico e culturale, produzione, anche in convenzione con organismi terzi, di materiali e prodotti didattici multimediali, attività di monitoraggio, valutazione e certificazione delle competenze;

- partenariati o entrate in consorzio con altri enti di formazione, istituti di ricerca, università ed imprese, italiani ed esteri;

- organizzazione e gestione di convegni, fiere, manifestazioni per la divulgazione delle tematiche di formazione ed orientamento scolastico, compreso il post-diploma e professionale, valutazione e verifiche, istruzione, tematiche del

lavoro,

- centri studi, Enti morali, Enti Pubblici e privati, elargire premi, istituire borse di studio e fondi per la ricerca;
- produzioni di pubblicazioni divulgative didattiche, anche attraverso la creazione di siti web;
- Formazione a Distanza;
- Formazione ed aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, ATA e degli alunni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, organizzata sia in ambiti trasversali (Didattica e metodologie, Metodologie ed attività laboratoriali, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, apprendimenti), sia in ambiti specifici (Educazione alla cultura economica, Orientamento e dispersione Scolastica, Bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, Alternanza scuola/lavoro, Inclusione scolastica e sociale, Dialogo interculturale, Gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale ed ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti);
- Didattica per l'orientamento, la promozione, lo sviluppo ed il supporto della formazione professionale, superiore, continua e l'aggiornamento professionale;
- Attività didattica e formativa nelle aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell'istruzione (in presenza ed a distanza), organizzando e gestendo corsi di preparazione, corsi di preparazione anche per i concorsi, corsi di formazione professionale, corsi di formazione speciale e di formazione a distanza;
- Prestazioni educative, dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
- promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- attività per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- attività inerenti i servizi sociali relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- promuovere l'apprendimento in tutto l'arco della vita, as-

sicurando a tutti pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali, sviluppando le capacità e le competenze, attraverso conoscenze, abilità generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle realtà locali, nazionali ed europee;

- promuovere il conseguimento di una formazione spirituale e morale, ispirata ai principi della Costituzione e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale.

Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere sociosanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria.

Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere sociosanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

Articolo 7 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti:

a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri

inerenti la formazione ovvero

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Articolo 8 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'interesse a far parte della cooperativa;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Articolo 10 - Obblighi dei Soci

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Articolo 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la

cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 14 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Articolo 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corrispondenza degli interessi legali.

Articolo 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio.

Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio Sociale

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 20 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo "AMMISSIONE".

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 21 - Esercizio Sociale - Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Articolo 22 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Articolo 24 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione.

Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 25 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere, mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiara-

re per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 26 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 28 - Diritto di voto - Rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 29 - Presidenza Dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 30 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Articolo 31 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 32 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 33 - Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del

Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Articolo 34 - Compensi degli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Articolo 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza

delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 36 - Organo di controllo

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37 - Scioglimento Anticipato

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 38 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà ela-

borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 40 - Principi di mutualità prevalente

La e società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 41 - Rinvio alla Legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.TO: GIANDOMENICO STILO

F.TO: GIOVANNI STILO

F.TO: ROSACE SANTA

F.TO: VINCENZO POLIMENI

F.TO: LETIZIA GIOVINE NOTAIO (L.S.)

**Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico
(Art. 22, D. Lvo. in data 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni)**

Certifico io sottoscritta, dott.ssa Letizia Giovine, Notaio in Rizziconi, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Palmi, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero pagine 48 (quarantotto) compresa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Rizziconi, Via Belvedere n. 1, data della firma digitale.

File firmato digitalmente dal Notaio Letizia Giovine